



## COMPENSI AL PERSONALE DI COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' A PAGAMENTO DEI DIRIGENTI SANITARI

Il personale di collaborazione viene compensato utilizzando l'apposito fondo alimentato da:

- a) una quota pari al 50% delle risorse complessive destinate all'Azienda per la remunerazione dei costi generali di organizzazione relativi a prestazioni libero professionali intramurarie eseguite, individualmente o in équipe, su scelta diretta o richiesta da parte dell'utente;
- b) una quota pari al 50% delle risorse complessive destinate all'Azienda per la remunerazione dei costi generali di organizzazione relativi a prestazioni libero professionali intramurarie eseguite, individualmente o in équipe, in base ad apposita convenzione con altre aziende o enti del SSN, strutture sanitarie, istituzioni pubbliche non sanitarie – compreso INAIL -, istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro e soggetti privati;
- c) una quota pari al 2,13% dell'ammontare dei compensi corrisposti per le prestazioni aggiuntive richieste dall'azienda, ad integrazione dell'attività istituzionale;
- d) una quota delle risorse complessive destinate all'Azienda per la remunerazione dei costi generali di organizzazione relativi a prestazioni rese a pagamento a terzi, determinata di volta in volta e comunque non inferiore all'1% delle risorse stesse.

Ai fini della attribuzione dei compensi, si considera personale di collaborazione quello che, senza partecipare alla esecuzione della prestazione, di fatto è impegnato, direttamente o indirettamente, per assicurare lo svolgimento delle attività, individuato in applicazione dei seguenti criteri:

A) collaborazione diretta:

il personale addetto ai compiti connessi all'accesso alle prestazioni ed alla loro erogazione, ivi compresi quelli eventualmente inerenti alla refertazione dell'attività sub c) e d). L'individuazione nominativa è preventiva, con riferimento a compiti specificamente indicati;

B) collaborazione indiretta:

1. tutto il personale del ruolo amministrativo ed il personale assegnato ad uffici amministrativi e addetto a mansioni riferibili a quelle proprie del personale amministrativo, in base ad attestazione dei relativi responsabili;

18.02.2005

*Handwritten notes and signatures:*  
RSU  
18.02.2005  
[Signatures]

2. il personale addetto alla consegna dei referti presso le portinerie ospedaliere;
3. il personale infermieristico e tecnico sanitario addetto all'assistenza nelle Unità operative che nell'anno precedente abbiano effettuato un volume di prestazioni libero professionali in regime di ricovero ordinario superiore a trenta casi;
4. il personale infermieristico e tecnico sanitario addetto ad attività di sterilizzazione del materiale chirurgico presso i presidi ospedalieri nei quali il volume complessivo delle prestazioni libero professionali effettuate nell'anno precedente in regime di ricovero ordinario ed a ciclo diurno sia stato non inferiore a cinquanta casi.

Restano esclusi dall'attribuzione:

- i dipendenti che nell'anno abbiano percepito compensi incentivanti ad altro titolo di importo pari o superiore, erogati con carattere di continuità (es. L. Merloni ter, commissioni invalidi ed eventuali altri che dovranno essere individuati congiuntamente con le OO.SS);
- i dipendenti che siano stati assegnati ai compiti di collaborazione per un tempo inferiore a sei mesi.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno le parti determinano il compenso orario della collaborazione, distinto per le diverse categorie del personale impegnato, ed il corrispondente debito orario. Ai dipendenti a rapporto di lavoro parziale sarà attribuito un compenso pari al 50% di quello determinato per il personale a tempo pieno, con corrispondente debito orario.

Le somme non attribuite o, comunque, non corrisposte sono versate al fondo per l'incentivazione della produttività collettiva del comparto.

Le disposizioni del regolamento aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria saranno rivedute e modificate alla stregua dei principi e dei criteri definiti con il presente accordo.

Le parti si impegnano a concordare modalità e compensi per l'attività connessa alle sperimentazioni cliniche.

In merito ai compensi per la collaborazione dei dirigenti dei ruoli S.P.T.A. le parti si riservano un ulteriore incontro.

VIL-FPL *[Signature]*  
SU *[Signature]*  
*[Signature]*

TSI *[Signature]*  
*[Signature]*



18.02.2005



23 giugno 2005

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO DOC. n.2 del 18.2.2005**

Le parti concordano che:

1. il punto 2 della lettera B dell'accordo – doc. 2 in data 18.2.2005 è sostituito dal seguente:  
 “”2. il personale addetto alle portinerie degli ospedali e delle altre sedi di servizio dell'azienda””
2. dopo il punto 4 della lettera B dell'accordo predetto è aggiunto il seguente “” 5. Il personale di categoria A - B – Bs addetto alle strutture ospedaliere di pronto soccorso che svolgono attività in favore dell'INAIL, non avente qualifica infermieristica e, comunque, non addetto in via continuativa a compiti di diretta cooperazione con il medico in occasione dello svolgimento di tale attività.””.

Le parti convengono, altresì, che i compensi di cui all'accordo in epigrafe spettano anche al personale che al momento dell'assegnazione dei compensi stessi risulta assente dal servizio; i compensi verranno messi in pagamento nel mese successivo alla ripresa dell'effettivo servizio ed il termine per il recupero del relativo debito orario decorrerà dallo stesso mese.

*3) e quello del personale di servizio all'attività in favore dell'INAIL*

per l'Azienda



per le OO.SS.

VIL-FPL  
 CGIL FP  
 FSI  
 RSU  
 CISL  
 C'ISZ